

Notizie Assimpidro 07_2016

Situazione Decreto Fonti Rinnovabili non FV

La Commissione Europea ha inviato una nuova comunicazione al Governo con richiesta di ulteriori chiarimenti in relazione ai sussidi concessi dal nuovo Decreto Fer non FV (art.32), alle biomasse.

La nuova comunicazione della Commissione Europea risulta essere stata inviata a seguito di una segnalazione ricevuta alcuni mesi fa.

Prima della pubblicazione in GU, il Governo dovrà, pertanto, rispondere alle nuove osservazioni, entro 20 giorni lavorativi a partire dalla data di ricezione della nota.

Pronuncia del Consiglio di Stato sui servizi ausiliari

In una recente sentenza (n° 940/2016), il Consiglio di Stato ha stabilito che, per impianti incentivati con regimi precedenti al DM 5 e 6 luglio 2012, gli incentivi vengano riconosciuti sulla base della produzione netta, definita dalla produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete, così come forfettariamente definiti dal GSE, e non sull'indicazione della misura dell'energia immessa in rete.

Tale pronuncia è in contraddizione con la nuova Convenzione GRID (maggio 2016), che riporta testualmente:

Articolo 3

Valorizzazione degli incentivi

3.1 Il valore unitario dell'incentivo, espresso in Euro/kWh, da utilizzare ai fini dell'incentivazione, è determinato, per ciascun periodo di riferimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del Decreto 6 luglio 2012.

3.2 L'incentivo di cui all'articolo 1 della presente Convenzione è pari al prodotto tra il valore di cui al comma 3.1 e la produzione netta incentivata dell'impianto calcolata secondo quanto rappresentato nell'Allegato Tecnico.

3.3 Ai fini della determinazione della produzione netta incentivata dell'impianto il GSE utilizza:

- le misure dell'energia elettrica immessa in rete e/o di quella prodotta (dall'impianto o dalle sezioni fisiche di impianto come censite nel sistema GAUDI') trasmesse dai soggetti responsabili delle attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica e della deliberazione 595/2014/R/eel e s.m.i.;
- **laddove necessario**, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda, come rappresentati nell'Allegato Tecnico.

Il valore percentuale rappresentato nell'Allegato Tecnico (documento allegato alla convenzione, compilato dal GSE, e non modificabile), dovrebbe venir utilizzato in assenza di misuratore dell'energia effettivamente ceduta alla rete (**laddove necessario**).

Pare assurdo che lo stesso Ente utilizzi criteri diversi per contabilizzare l'energia ceduta alla rete: dal contatore di cessione, per il quantitativo di energia da fatturare, dal contatore di produzione per il quantitativo di energia da incentivare, applicando un valore percentuale (3%), superiore a quello reale.

La spiegazione può essere solo quella di operare in tal modo una subdola riduzione dell'incentivo.

Non va scordato che, a fronte della Delibera dell'Autorità 04/2010, il GSE aveva appaltato l'installazione di apparati per l'acquisizione di dati, presso 500 impianti da fonti rinnovabili non programmabili. A tal proposito aveva inoltrato ai produttori, inseriti nel programma "Metering Satellitare", una lettera con l'indicazione dell'obbligatorietà a mettere a disposizione gli spazi per le apparecchiature ed i segnali da inoltrare al GSE, comunicando anche il nominativo dell'Associazione Temporanea d'Imprese aggiudicataria dei lavori.

Non s'è più saputo nulla. Viene da chiedersi, però, cosa abbiano preteso le imprese che non hanno più eseguito i lavori commissionati e se il danno economico conseguente all'annullamento del programma venga recuperato dai produttori (vedi sbilanciamento).

Oggi probabilmente si intende riprendere tale programma, addossando gli oneri di installazione delle apparecchiature e del canone di trasmissione dati, ai produttori.

Questa situazione verrà portata all'attenzione di Assoidroelettrica perchè valuti le azioni da intraprendere.

DM TARIFFE GSE: IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO ASSORINNOVABILI

Con sentenza 24 maggio 2016, n. 6102 il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso di Assorinnovabili e dei Soci, ha annullato il DM 24.12.2014, relativo a: *"Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore dei servizi energetici per attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica"* (meglio noto come "DM tariffe").

In particolare il TAR ha ritenuto illegittime, annullandole:

- **l'introduzione di un corrispettivo fisso per le spese di istruttoria relative agli impianti diversi dai fotovoltaici**, (riferimento alla potenza dell'impianto ("/kW") nella Tab. 2, riquadro "corrispettivo per istruttoria") poiché, in realtà, si trattava di un corrispettivo variabile;
- **la modalità di calcolo del corrispettivo variabile relativo ai certificati verdi (CV)**, parametrato al singolo certificato (primo periodo del 2° cpv, concernente la tariffa applicabile ai CV per l'anno 2015), poiché esso avrebbe dovuto essere parametrato all'energia incentivata, ai sensi del DM 6.7.2012.

Il TAR ha, inoltre, annullato alcune previsioni delle Modalità operative per la riscossione delle tariffe, pubblicate dal GSE il 13.05.2015 (Cogenerazione Alto Rendimento par. 5.1-2° cpv, ricezione certificati di immissione in consumo par. 6.3-1° cpv, ritiro dedicato par. 3-2° cpv).

Il Giudice Amministrativo, in particolare, ha ritenuto che il GSE, disciplinando (con riferimento a CAR, biocarburanti e ritiro dedicato) le "conseguenze del mancato o parziale pagamento" delle tariffe, abbia

agito senza averne il potere, in quanto, ai sensi del DM, avrebbe dovuto limitarsi a individuare “modalità” o “istruzioni operative” per la riscossione delle tariffe.

Spetta ora al Ministero e al GSE, per quanto di propria competenza, rivedere la disciplina tariffaria, attenendosi a quanto deciso nella sentenza.

Ai produttori non resta che attendere la pubblicazione delle nuove tariffe, nella speranza che la schizofrenia normativa abbia presto termine.

02 giugno 2016